

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**

**(Provincia di Pisa)**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,  
ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA “AGRIFIERA” ANNI 2024 – 2025 – 2026 – 2027 – 2028,  
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER GLI ANNI 2029 – 2030 – 2031  
– 2032 – 2033.**

**CUI: S00332700509202300015 – CIG:**

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la residenza  
comunale di San Giuliano Terme, davanti a me, Dott.ssa Norida Di Maio,  
Segretario Generale della Convenzione di Segreteria tra la Provincia di Pistoia  
e il Comune di San Giuliano Terme, nominata con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
del Comune di San Giuliano Terme, in attuazione della Deliberazione del  
Consiglio Comunale di San Giuliano Terme n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui  
è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di Pistoia e il Comune di  
San Giuliano Terme per lo svolgimento in forma associata del servizio di  
Segreteria comunale, autorizzata a rogare gli atti in forma pubblico-  
amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.  
c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i  
Signori intervenuti, d’accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente  
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- da una parte il Dott. Marco Doria nato a Pontedera (PI) il 13/02/1976,

domiciliato per le funzioni svolte presso la sede del Comune come più avanti indicata, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di San Giuliano Terme, avente sede in San Giuliano Terme, Via G.B. Niccolini 25 – 56017 San Giuliano Terme (PI), Codice Fiscale 00332700509 e Partita IVA 00479290504, giusto decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 3° comma, lett. c) e 109, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, parte che nel contesto del presente atto potrà chiamarsi per brevità anche “Comune” o “Amministrazione”;

- dall'altra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ P.IVA/CF \_\_\_\_\_, n. REA \_\_\_\_\_ della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche “Impresa” o “Concessionario”;

Io, Segretario Generale rogante dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti mediante i documenti personali esibitimi.

**Premesso che:**

- il servizio in oggetto è compreso nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in cui veniva prevista con il CUI S00332700509202300015 l'affidamento in concessione del servizio per l'organizzazione dell'Agrifiera;

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata “Agrifiera” per gli anni 2024-2028, con possibilità di rinnovo per gli anni 2029-2033, mediante

procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione

ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 a favore del \_\_\_\_\_

CF/P.IVA \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_, di cui

€ \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

oltre IVA al 22% per € \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di

€ \_\_\_\_\_;

- che è stata acquisita tramite la Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione Antimafia l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 83-bis e

91 del D.Lgs. 159/2011;

- che in base agli accertamenti eseguiti dalla stazione appaltante l'affidatario

risulta in regola col versamento dei contributi dovuti all'INPS, all'INAIL,

come risulta dal DURC prot. \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_,

conservato agli atti del servizio competente;

- al servizio in oggetto è stato attribuito il codice identificativo di gara

(CIG): \_\_\_\_\_;

- è stato provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

- che il Dirigente del Settore Servizi al cittadino, per quanto previsto dall'art.

14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di

Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di San Giuliano Terme,

approvato con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dà atto di non

aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente, con la Società affidataria;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

### **Art. 1 – Condizioni generali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione di diritti e di obbligazioni tra le parti.

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare, ai sensi dell'art. 18 comma del D.Lgs. 36/2023 come parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale d'onori.

### **Art. 2 – Oggetto della concessione**

Il Comune di San Giuliano Terme, come sopra rappresentato, affida in concessione il servizio di di organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata "Agrifiera" per gli anni 2024-2028, con possibilità di rinnovo per gli anni 2029-2033 a \_\_\_\_\_ che la accetta.

Le modalità di esecuzione sono quelle descritte nel capitolato speciale approvato con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché nel progetto costituente l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara e conservata agli atti d'ufficio.

### **Art. 3 – Durata e decorrenza della concessione**

La concessione dell'organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata "Agrifiera" avrà la seguente durata: edizioni anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 con possibilità di rinnovo per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033.

L'eventuale rinnovo dovrà essere proposto tramite PEC dall'Amministrazione comunale entro il 30/09/2028 e il concessionario avrà 30 giorni di tempo per rispondere con lo stesso mezzo. Nel caso in cui non venga proposto o

accettato entro i termini indicati, la concessione si intende non rinnovata.

#### **Art. 4 – Allestimento dell'area della manifestazione**

L'area adibita alla manifestazione è quella risultante dalla planimetria allegata (**Allegato A**) dalla quale si evince la suddivisione in macro aree e la destinazione a cui dovranno essere dedicate secondo le indicazioni fornite nella legenda a margine:

1. L'area commerciale è a completa disposizione del concessionario;
2. Le aree diverse sono a disposizione del Comune per progetti e iniziative collaterali alla manifestazione, promosse, finanziate e coordinate dall'amministrazione stessa (convegni, esposizioni zootecniche, esposizione e pubblicizzazione di attività e progetti comunali, esposizioni e mostre di Enti o Associazioni ospiti del Comune, attività artistiche e culturali, ecc.).

Il concessionario provvede all'allestimento degli spazi utilizzando proprio materiale, provvedendo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Nell'allestimento dell'area-fiera deve essere rispettata la suddivisione degli spazi, in percorsi/isole tematiche, specificate all'art. 5 del Capitolato.

Il concessionario si impegna a non erigere strutture di alcun tipo per una fascia profonda m. 3 dal perimetro dell'area verde di pertinenza della ludoteca comunale, come indicata nella planimetria, salvo esigenze particolari che potranno essere concordate con l'amministrazione comunale quali la stecca delle associazioni, garantendo uno spazio completamente libero, così come risultante dal progetto di allestimento. È obbligo del concessionario provvedere a delimitare l'area della ludoteca con idonea recinzione.

Con riferimento alle altre aree di cui al precedente art. 4, il concessionario è

tenuto a fornire le strutture necessarie al Comune per la realizzazione delle proprie iniziative, provvedendo altresì alla loro messa in opera, a titolo gratuito per la superficie coperta massima di mq. 1500.

Le strutture devono essere allestite complete di pavimento e pareti perimetrali, elettrificate con illuminazione e punto luce (con quadro elettrico per ogni padiglione) e divisorie secondo la necessità che sarà rilevata.

Sono inoltre previsti ulteriori 400 mq di strutture di cui:

- 200 mq. per garantire la sola copertura (di idonea altezza da concordare senza né pavimenti e né pareti interne o laterali) per le aree destinate all'esposizione dei macchinari agricoli d'epoca.

- 200 mq. di strutture coperte, munite di pavimenti e con adeguata altezza per permettere lo svolgimento di spettacoli e attività di vario genere all'interno del palco all'interno del Parco della Pace.

Con riferimento alle aree diverse dall'area commerciale, il concessionario svolgerà altresì l'attività di supporto operativo e logistico che si renda necessaria per la realizzazione delle iniziative artistiche, culturali e faunistiche che ivi avranno luogo, in particolare il concessionario si impegna a curare a proprie spese le seguenti attività e/o installazioni:

- organizzare la partecipazione all'evento di associazioni o enti che curino le attività equestri garantendo loro spazi, attrezzature, foraggio per gli animali e box di alloggio (riordino delle strutture presenti, installazioni di nuove con almeno 20 box aggiuntivi, da posizionare sulla base delle indicazioni fornite dal Comune o suo incaricato);

- organizzare la partecipazione all'evento delle associazioni degli allevatori che annualmente espongono gli animali all'interno delle apposite aree, in

particolare dovrà essere garantito loro la pulizia giornaliera dei recinti, la fornitura dell'acqua, dei foraggi e degli altri alimenti per le razze che vengono esposte;

- organizzare la partecipazione delle varie associazioni che curano gli addestramenti delle razze canine, garantendo loro adeguati spazi e tutto il necessario per le esibizioni e le dimostrazioni di agilità;

- organizzare e sostenere economicamente le associazioni che garantiranno la loro presenza in Agrifiera attraverso la mostra di macchinari agricoli d'epoca;

- il concessionario dovrà infine prevedere un budget di Euro \_\_\_\_\_ da destinare alla copertura dei costi che il Comune sostiene per la realizzazione di un evento.

In riferimento alle associazioni od enti di cui sopra, il concessionario dovrà dare priorità a quelle con sede sul territorio comunale.

Con riferimento all'allestimento dell'area sede della manifestazione, il concessionario dovrà provvedere direttamente all'ottenimento del parere della CCVLPS sul progetto preliminare, dell'autorizzazione agli scarichi da parte dell'Ufficio Ambiente Comunale, se dovuta, all'attestazione di conformità delle strutture e degli allestimenti alla normativa igienico sanitaria, e quant'altro richiesto dalle normative vigenti per lo svolgimento di analoghe manifestazioni. Per quanto concerne il nulla-osta della sovrintendenza, dovrà provvedere a fornire al Comune tutti i documenti necessari al suo ottenimento.

Il concessionario è tenuto a tutti gli adempimenti di legge necessari sopra evidenziati anche con riferimento all'Area B di cui all'art. 4 del Capitolato (area riservata al Comune).

Per l'allestimento dell'area B, il Comune si impegna a comunicare e

concordare con il concessionario, con congruo anticipo, e comunque non oltre 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il posizionamento delle strutture e quant'altro si renda necessario per procedere agli adempimenti sopra menzionati.

Il concessionario cura i rapporti con tutti gli enti coinvolti nello svolgimento della manifestazione (USL, Soprintendenza, Comune, ecc.), e ha il compito di ottenere, curandone le relative pratiche, le autorizzazioni, i nulla-osta e quant'altro richiesto dalle normative vigenti, per la realizzazione e per lo svolgimento di analoghe manifestazioni.

In particolare si indicano: autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, autorizzazione per il superamento dei livelli di rumorosità (eventuale), autorizzazione di PS per gli spettacoli (eventuale). Detto elenco deve considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo.

Il concessionario non può accogliere nell'area fiera attrazioni ludiche.

Il concessionario è tenuto a concordare con il Comune l'orario di apertura e chiusura della manifestazione.

#### **Art. 5 – Strutture e materiali**

In ordine alle strutture, il concessionario dovrà fornire strutture rispondenti ai requisiti inerenti alla tipologia, ai materiali e alle dimensioni, stabiliti dal Comune e dai competenti organismi.

L'allestimento dovrà essere approntato utilizzando strutture di ottima qualità, adeguatamente certificate, rispondenti a tutti i requisiti di legge richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, resistenza al fuoco, igiene e sanità.

Analoghi requisiti dovranno essere rispettati nelle operazioni di montaggio delle strutture.

In particolare:

**a. Tensostrutture**

Le tensostrutture potranno avere misure variabili e tipologie variabili a condizione che siano quelle adeguate al progetto approvato e che siano ampiamente documentate circa le idoneità all'uso in manifestazioni pubbliche. Le caratteristiche strutturali in offerta e le classi di resistenza al fuoco sono quelle definite nel progetto tecnico.

Le strutture necessarie alle attività dell'Amministrazione Comunale saranno concordate nella forma con il concessionario, in base alla loro integrazione nel progetto definitivo.

**b. Stand di suddivisione interna**

Gli stand interni dovranno essere realizzati con pannelli ignifughi o ignifugati a norma e provati dei relativi documenti.

**c. Impianto di illuminazione**

L'impianto di illuminazione generale deve essere a mezzo di plafoniere di tipo autoalimentato, collegate in linea tra loro con la funzione in caso di necessità come impianto di illuminazione di sicurezza.

**d. Impianto di distribuzione energia elettrica**

L'impianto di distribuzione energia elettrica interna ai padiglioni deve essere mediante idoneo collegamento ai quadri generali e sottoquadri dimensionati, secondo le necessità degli espositori, con fornitura in ogni singolo stand di presa di corrente secondo normative UE. L'intero impianto dovrà essere certificato a norma di legge.

**e. Pavimentazione di calpestio**

La pavimentazione in legno deve essere di buona fattura, trattata con vernice

ignifuga.

#### **Art. 6 – Punto ristoro**

All'interno dello spazio fieristico, il concessionario dovrà garantire l'allestimento di uno spazio ristoro con caratteristiche da concordare annualmente con il Comune.

Le caratteristiche minime sono quelle di cui all'art. 8 del Capitolato.

#### **Art. 7 – Servizi igienici e pulizia dell'area**

Il concessionario dovrà assicurare all'interno dello spazio fieristico l'allestimento di servizi igienici (il cui uso sarà gratuito) in numero adeguato ai visitatori, considerando le punte massime giornaliere (circa 30.000 visitatori nelle passate edizioni) e con caratteristiche adeguate al contesto.

I servizi igienici non potranno comunque essere in numero inferiore a:

- 10 servizi igienici ordinari,
- 2 servizi igienici per disabili,
- 2 servizi igienici allestiti a servizio esclusivo del ristorante,

per un totale minimo di 14 servizi igienici, con possibilità di utilizzo di bagni chimici conformi alla normativa internazionale UNI EN 16194.

Inoltre, nelle immediate adiacenze del villaggio, dovranno essere posizionati, nei punti concordati con il Comune, altri 5 servizi igienici ordinari (il cui uso sarà gratuito) e 1 servizio igienico per disabili (il cui uso sarà gratuito).

Il numero definitivo dei servizi igienici sarà comunque successivamente stabilito dagli organi competenti, cui il Concessionario dovrà adeguarsi.

Ogni blocco adibito ai servizi igienici dovrà essere dotato di lavandini con erogatore a pedale, specchio e asciugamani elettrici.

Deve, inoltre, essere garantita dal concessionario la pulizia dei servizi, in

modo tale da assicurarne l'igiene, e posizionata idonea segnaletica.

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia dell'intera area ove si svolge la manifestazione fieristica all'esterno e all'interno delle strutture, con cadenza giornaliera.

Dovrà altresì predisporre la raccolta differenziata dei rifiuti in tutta l'area, creando appositi punti di raccolta con contenitori di colore diverso secondo le varie tipologie di rifiuti che dovranno contenere.

Ove il Comune riscontrasse che l'area non è pulita correttamente può, a mezzo di documentazione fotografica, contestare l'evento al concessionario e applicare una penale di € 700,00 giornalieri.

La penale, nella misura sopra indicata, dovrà essere corrisposta al Comune entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 8 – Portale di ingresso della manifestazione**

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese il portale di ingresso della manifestazione sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Comune e dai competenti organismi.

#### **Art. 9 – Promozione della specializzazione della manifestazione**

Nello svolgimento dell'attività di organizzazione della manifestazione, il concessionario si impegna a perseguire la seguente finalità: mantenere e promuovere con ogni mezzo la specializzazione della manifestazione e cioè la sua caratteristica di fiera specializzata nell'agricoltura e nelle tecnologie ambientali, nei prodotti agroalimentari, vivaismo e floricoltura.

A tale scopo il concessionario si impegna a sollecitare e privilegiare la partecipazione di Ditte e/o Enti impegnati nelle suddette tematiche, con particolare attenzione alle risorse del territorio di appartenenza, del territorio

comunale, ma anche di tutto il territorio provinciale e regionale.

Il concessionario si impegna altresì a incentivare la partecipazione di espositori specializzati di provenienza extraprovinciale e extraregionale.

In particolare, gli espositori dovranno promuovere il settore dell'Agricoltura, con particolare attenzione a:

- l'agricoltura di qualità,
- le produzioni tipiche,
- l'agricoltura integrata e biologica e a km 0,
- la zootecnia,
- l'artigianato,
- l'agroalimentare,
- l'ambiente,
- le fonti alternative di energia.

Dovranno, inoltre, essere valorizzati eventi che assicurino la presenza in fiera di bestiame autoctono e la presenza di razze di animali insolite e particolari in grado di attrarre l'attenzione di un maggiore numero di persone.

Il concessionario è tenuto a fornire al Comune 10 giorni prima dell'avvio della manifestazione, l'elenco degli espositori e degli eventi al fine di dimostrare di essersi attenuto a quanto sopra.

#### **Art. 10 – Pubblicità**

Il concessionario è tenuto a svolgere attività di promozione e pubblicizzazione della manifestazione attraverso un piano di comunicazione che preveda una campagna pubblicitaria più ampia, dal punto di vista dei canali di comunicazione, nonché della portata territoriale degli stessi, su radio, televisioni, stampa, affissioni e canali web. A tal fine il concessionario dovrà:

**1. Predisporre a proprio carico e in accordo con l'Amministrazione Comunale**

il progetto e la stampa del materiale pubblicitario necessario alla promozione della manifestazione (cartellonistica e materiali cartacei), nei seguenti quantitativi:

- n. 500 manifesti cm. (70 x 100), in quadricromia;
- n. 500 locandine cm. (33 x 70), in quadricromia;
- n. 3000 programmi, con frontespizio in quadricromia e le altre ante in due colori;
- n. 500 inviti.

**2. Provvedere a proprie spese alla diffusione dei materiali stampati, secondo le modalità di seguito indicate:**

- manifesti cm. (70 x 100), mediante affissioni nei principali Comuni delle province di Pisa, Firenze, Lucca, Arezzo, Grosseto, Siena, Massa, Livorno, Prato, Pistoia (secondo l'elenco fornito dal Comitato);
- locandine, mediante affissioni solo in provincia di Pisa (secondo l'elenco fornito dal Comitato);
- programmi della manifestazione, mediante spedizione e distribuzione mirata (secondo l'elenco fornito dal Comitato);
- n. 10 gigantografie di m (6,0x3,0) realizzate in digitale per affissione nelle principali città della Toscana 30 gg. prima dell'apertura della fiera.
- n. 1 striscione, da apporre in esposizione 30 gg. prima della apertura della fiera.

**3. Provvedere a proprie spese alle seguenti azioni pubblicitarie:**

- spot radio e tv su emittenti locali, da mettere in onda 20 gg. prima dell'apertura della fiera;

- n. 12 uscite su quotidiani a tiratura provinciale;

- n. 2 uscite su almeno 5 riviste specializzate.

- realizzazione e aggiornamento di uno specifico portale internet, aggiornabile anche con il contributo degli uffici comunali;

- collocazione su portale web di interesse locale, da concordare con il Comune, di banner pubblicitario per la promozione del portale internet dedicato all'Agrifiera;

- video di promozione dell'Agrifiera e pubblicazione di articoli di promozione dell'evento da aggiornare quotidianamente.

4. Organizzare e promuovere l'evento sui social network più famosi (*facebook, twitter, ecc.*).

5. Organizzare un apposito ufficio stampa per la organizzazione e la promozione degli eventi e di tutte le attività inerenti all'Agrifiera.

#### **Art. 11 – Gestione commerciale**

##### **Espositori.**

Il concessionario potrà utilizzare l'area commerciale cedendo a terzi dietro corrispettivo gli spazi commerciali.

Il concessionario introita gli incassi derivanti dal pagamento del prezzo di partecipazione degli espositori.

Il concessionario potrà stabilire i prezzi di partecipazione degli espositori, in modo da ottenere il rientro delle spese sostenute e la realizzazione di un adeguato utile di impresa, garantendo la massima serietà ed equità di comportamento con tutti gli espositori, privilegiando, tuttavia, per trattamento economico, gli espositori agricoli.

Per espositori agricoli si intendono tutti coloro che vendono prodotti derivati

dall'agricoltura o per l'agricoltura (agroalimentare, macchine e attrezzi, bestiame e servizi per la zootecnia, fiori e piante, concimi, editoria di settore, ecc., con esclusione degli espositori di prodotti alimentari non prodotti in proprio, in tutto od in parte).

Agli espositori agricoli dovrà essere praticato una riduzione del prezzo pari al 50% di quello praticato agli altri espositori.

Tutti i prezzi stabiliti dovranno essere preventivamente comunicati al Comune e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio della manifestazione.

### **Visitatori.**

Il concessionario potrà altresì stabilire un biglietto di ingresso per i visitatori della fiera nei soli giorni festivi e prefestivi, introitando gli incassi derivanti dalla vendita di detti biglietti.

L'importo del biglietto è fissato in \_\_\_\_\_ e, su proposta dell'Amministrazione Comunale o del concessionario, potranno essere introdotte forme agevolative per le quali il concessionario si dovrà accollare l'onere connesso alla tipologia di divulgazione scelta.

Nei giorni feriali (esclusi i prefestivi) ed il 28 aprile, giorno di festa locale, l'ingresso dovrà essere gratuito per i residenti nel Comune di San Giuliano Terme.

Nel giorno dell'inaugurazione della manifestazione, se ricadente in giornata festiva o prefestiva, l'ingresso dovrà essere gratuito sino al termine dell'inaugurazione.

Entro 60 giorni dal termine dell'Agrifiera, il concessionario dovrà presentare al Comune il bilancio consuntivo della manifestazione in termini economici e un rendiconto sull'andamento della manifestazione stessa. In particolare la

Società dovrà rendicontare i seguenti indicatori:

- Numero di visitatori nei giorni a pagamento
- Numero di visitatori complessivi
- Numero espositori totali
- Numero espositori dell'agricoltura, dell'ambiente ed energie rinnovabili
- Tariffe praticate nella concessione degli spazi.

#### **Art. 12 – Canone annuale**

Il concessionario è tenuto a versare al Comune un canone annuale a titolo di corrispettivo per il diritto oggetto di concessione.

L'importo verrà corrisposto per ogni anno della manifestazione, a consuntivo.

L'importo del canone è di € \_\_\_\_\_ annuali, oltre IVA.

Il canone dovuto al Comune dovrà essere corrisposto entro e non oltre il termine di giorni 15 con decorrenza dal ricevimento della fattura inviata da parte del Comune.

Per ogni giorno di ritardo verranno applicate le seguenti penali:

- una penale del 5 % per i primi 10 giorni di ritardo;
- una penale del 10 % per i successivi giorni di ritardo.

L'importo dovrà essere versato a mezzo piattaforma PagoPA, con le modalità stabilite dal Comune.

#### **Art. 13 – “Pass” per l'Amministrazione**

Il concessionario è tenuto a riservare al Comune:

- n. 20 pass per auto per il parcheggio espositori;
- n. 200 pass di accesso all'Agrifiera per i giorni festivi;
- n. 200 biglietti di ingresso all'Agrifiera per i giorni festivi.

#### **Art. 14 – Ulteriori obblighi a carico del concessionario.**

Sono esclusivamente e interamente a carico del soggetto gestore le seguenti attività:

I) servizio antincendio in conformità alla normativa vigente in materia

II) servizio di vigilanza (diurno e notturno);

III) allacciamento ai servizi per acqua, luce, gas, telefono;

IV) assicurare la presenza all'interno dell'area fieristica, per l'intera durata della manifestazione, di ambulanza idoneamente attrezzata per il primo soccorso e di personale medico;

V) sorveglianza a garanzia della sicurezza ed incolumità dei visitatori e degli espositori nei giorni della manifestazione nelle aree A e B e comunque nell'intera area della manifestazione.

Il concessionario si assume la piena responsabilità per la sicurezza e l'incolumità dei visitatori e degli espositori e, comunque, di tutte le persone presenti nell'intera area fieristica.

Il concessionario è tenuto altresì a collaborare con la Polizia Municipale al servizio di sorveglianza degli accessi al percorso interdetto al traffico veicolare mediante la presenza di un operatore alle transenne che saranno poste in via di Vittorio durante i giorni di chiusura di questa strada.

#### **Art. 15 – Impegni del Comune**

Il Comune si impegna a mettere a disposizione del concessionario le aree all'interno delle quali si svolge la manifestazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio della stessa.

L'Amministrazione Comunale predisporrà il calendario delle manifestazioni collaterali dalla stessa organizzate. Detto calendario verrà trasmesso al concessionario almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e

comunque in tempi utili per il suo inserimento nelle pubblicazioni e per la preparazione del materiale pubblicitario.

Il Comune si impegna a comunicare e concordare con il concessionario, con congruo anticipo e comunque non oltre 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il progetto di allestimento relativo alle aree non commerciali, il posizionamento delle strutture e tutto quanto si renda necessario per procedere agli adempimenti di cui all'art. 4.

#### **Art. 16 – Riconsegna dell'area al termine della manifestazione**

Il concessionario è tenuto a smantellare completamente, entro 20 gg. dal termine della manifestazione, tutti i manufatti fieristici, riconsegnando al Comune l'area in cui si è svolta la fiera nello stato originario, compreso lo spazio inerbito.

Nell'eventualità che, dopo lo svolgimento della manifestazione, scaduto il suddetto termine, l'area fieristica non venga adeguatamente riconsegnata, si applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

La penale, nella misura sopra indicata, dovrà essere corrisposta al Comune entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 17 – Espositori specializzati in agricoltura**

Il concessionario è tenuto a garantire che il numero degli espositori specializzati in agricoltura (così intendendo tutti coloro che vendono prodotti derivati dall'agricoltura o per l'agricoltura, come specificato all'art. 14 del capitolato) rispetto al numero complessivo di espositori della fiera non sia inferiore al 10%.

Il mancato rispetto di detta percentuale di espositori specializzati comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 5.000,00.

La penale, nella misura sopra indicata, dovrà essere versata al Comune entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Sono fatte salve le circostanze causa di decremento non dipendenti dalla volontà del concessionario. La ricorrenza di simili circostanze dovrà essere presentata formalmente al Comune.

Nel caso in cui la verifica della ricorrenza di tali circostanze abbia esito positivo, nulla sarà dovuto da parte del concessionario a titolo di penale ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 18 – Sponsorizzazioni**

Il concessionario potrà reperire sponsorizzazioni per la manifestazione.

L'Amministrazione provvederà a sua volta alla ricerca delle sponsorizzazioni istituzionali e di quelle che riterrà opportune.

#### **Art. 19 – Riunioni preparatorie e organizzative**

Il concessionario deve rendersi disponibile a partecipare a tutte le riunioni preparatorie e organizzative che il Comune riterrà necessario indire.

Il concessionario è tenuto altresì a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Agrifera di cui, per regolamento, è membro.

#### **Art. 20 – Responsabilità del concessionario**

Il concessionario si assume la responsabilità di tutto il villaggio fieristico.

In forza del contratto di concessione sono trasferite al concessionario tutte le responsabilità connesse all'allestimento, organizzazione e gestione della manifestazione, siano esse inerenti agli aspetti tecnici, finanziari, gestionali e alla sicurezza ed incolumità dei visitatori e degli espositori.

#### **Art. 21 – Assicurazioni e fideiussioni**

L'Affidatario ha prestato garanzia definitiva pari a € XXXXXXXXXXXX

mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da XXXXXXXXXXXX. – Agenzia \_\_\_\_\_ – in data XXX. Le modalità di svincolo sono quelle previste dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. L’Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere. L’Affidatario ha presentato un’adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dall’esecuzione della presente concessione: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l’Affidatario ha presentato ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 speciale copia della polizza assicurativa n. XXXX rilasciata da XXXXXX con massimale unico di € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario dà atto che trasmetterà, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell’annualità delle polizze, al Servizio competente le quietanze del premio corrisposto per le polizze medesime, pena la sospensione del pagamento delle fatture.

**Art. 22 – Subappalto**

E' consentito il subappalto esclusivamente per tutto ciò che esula i servizi di ricerca espositori e assegnazione spazi, come risulta dal capitolato prestazionale e descrittivo.

### **Art. 23 – Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide della Società Appaltante;
- b) il determinarsi di situazioni di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla competente ASL, dovute al mancato rispetto delle norme del capitolato, delle prescrizioni della ASL e della legislazione vigente;
- c) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione;
- d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dell'area,
- e) mancata osservanza delle norme sul subappalto.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto potrà essere risolto di diritto e con effetto immediato da parte del Comune mediante comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

#### **Art. 24 – Revisione concessione**

Qualora nel corso della durata della concessione dovessero intervenire modificazioni legislative o regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, il canone contrattuale potrà essere raggugliato in misura proporzionale, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

#### **Art. 25 – Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia**

Sono ammesse le modifiche al contratto ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 26 – Recesso**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato e dell'art. 190 del D.Lgs n.36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del contratto per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

#### **Articolo 27 – Codice di comportamento dei pubblici dipendenti**

Il presente contratto è risolto previa diffida, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di San Giuliano Terme (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., entrambi consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione. L'Appaltatore è tenuto e si impegna a mettere detti

codici a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

#### **Art. 28 – Documento unico di valutazione rischi da interferenze DUVRI**

Il Committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (art. 26 del D.Lgs. 81/08) precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto della concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 29 – Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni fra l'impresa e l'Amministrazione avverranno privilegiando l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici e in particolare la posta elettronica, certificata e non.

#### **Articolo 30 – Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del presente contratto, il domicilio dell'Affidatario è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di San Giuliano Terme è presso il Palazzo comunale.

#### **Art. 31 – Pantouflage – Revolving doors**

L'Impresa dichiara di essere informata del fatto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti del Comune di San Giuliano Terme i quali negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'impresa stessa. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'impresa che li ha conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 32 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Pisa. L'Impresa aggiudicataria non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### **Art. 33 – Rinvio a disposizioni di legge**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle previsioni del capitolato e dei relativi allegati, nonché le norme del codice civile. Il presente contratto dovrà essere interpretato conformemente alle norme contenute agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

#### **Art. 34 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18, i dati dell'Affidatario saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione, sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura e l'esecuzione dell'affidamento; detti dati saranno pubblicizzati in

sede di affidamento o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente; in ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti affidatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di San Giuliano Terme. La società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, assume ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679 la qualità di responsabile del trattamento dei dati per tutta la durata del rapporto contrattuale di cui trattasi e si impegna all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e delle istruzioni impartite dal Comune di San Giuliano Terme in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il concessionario si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune. Il concessionario adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme.

### **Art. 35 – Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese del presente contratto, nonché gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell'impresa. I corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 131/1986. Per questo atto, agli effetti fiscali, viene applicata l'imposta fissa di registro pari a € 200,00 (duecento/00) trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'Ufficiale Rogante ed assolve l'imposta di bollo, calcolata ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs.36/2023 con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di € XXXX ( \_\_\_\_\_ e/00), L'avvenuto versamento al Comune delle spese contrattuali, degli oneri di stipula (diritti di rogito e di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo) da parte del concessionario, sono stati verificati prima della stipula. L'aggiudicatario, in forza degli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. b del D.M. del 2 dicembre 2016 e art. 225 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. In caso di inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa, la stazione appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare

maggiorate dell'importo stesso. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, è stato scritto da me Segretario generale mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. XX pagine intere e righe n. XX a video fino a qui e viene da me, Segretario generale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale dei documenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale. Io sottoscritto Segretario generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 82/2005. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005. L'atto verrà registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio competente di Pisa – tramite sistema UniMod.

San Giuliano Terme, li XX/XX/2024

Per IL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME: Dott. Marco Doria (f.to digitalmente)

Per IL CONCESSIONARIO: XXXXXXXXX (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Norida Di Maio (f.to digitalmente)